



DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE				
01/12/2017	Prima emissione				
PREPARATO	SDS -FILIPPO SALVADORI	VERIFICATO	PRESIDENTE ANDREA BERTELLI	APPROVATO	CdA



INDICE


1.	La BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.....	1
1.1.	Storia.....	2
1.2.	Organi e Soggetti	2
1.3.	Gli strumenti di governance di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.....	3
2.	Il Modello Organizzativo di Governance (MOG) di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI	3
2.1.	Il piano per l'introduzione e la gestione del MOG di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.....	3
2.2.	Il MOG di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI S.p.A.	3
2.3.	Illeciti rilevanti per la BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.....	4
2.4.	Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello	4
3.	l'Organismo Di Vigilanza (OdV)	5
3.1.	Funzione dell'OdV	5
3.2.	Requisiti	5
3.3.	Composizione, nomina e durata.....	6
3.4.	Revoca	6
3.5.	Cause di sospensione.....	6
3.6.	Temporaneo impedimento	7
3.7.	Funzioni e poteri.....	7
3.8.	Flussi informativi da e verso l'OdV	8
3.8.1.	Reporting dell'OdV verso gli organi societari	8
3.8.2.	Informativa verso l'OdV	8
4.	Il Sistema Sanzionatorio	9
5.	Il Piano di Formazione e Comunicazione	9
6.	Parte Speciale	9
7.	Allegati.....	9

1. La BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI

La **BERTELLI Walter & Rolando CARBURANTI Spa** (di seguito per brevità **BERTELLI CARBURANTI**), azienda di deposito e distribuzione di prodotti petroliferi di Spilamberto, Modena, dopo una storia lunga qualche decennio nel campo commerciale oggi vanta numeri di tutto rispetto che la pongono nella posizione di leader assoluto nel settore dei carburanti per autotrazione, per l'agricoltura ed il riscaldamento.

Oggi l'attività viene esercitata attraverso **3 depositi commerciali**, oltre 50 addetti, una rete di distributori carburanti composta da **22 punti vendita (PV)** in costante ampliamento ed attività di servizio complementari come ristorazione ed autolavaggi. L'accurato e prezioso servizio di consulenza e consegna degli **oli lubrificanti** e dell'**ADBlue** che riserva ai propri clienti completano l'attività che l'ha vista continuamente evolversi nei decenni.

L'approvvigionamento dei carburanti presso i depositi aziendali costituisce la prima fase del nostro lavoro. I trasporti dalle raffinerie ai depositi, il trasporto primario, viene effettuato esclusivamente con automezzi propri.



Dai depositi quindi i carburanti vengono immessi nel mercato attraverso due distinti canali, il mercato Extra-Rete (consegne a domicilio del cliente) ed il mercato Rete (le stazioni di servizio). Anche questa seconda fase, chiamata trasporto secondario, viene gestita con automezzi e personale proprio.

La logistica pertanto, gestita da sempre in prima persona, assume un'importanza cruciale per l'intero svolgimento dell'attività.

Per una migliore comprensione le attività, i settori, servizi e prodotti vedere il sito www.bertellicarburanti.it.

1.1. Storia

Erano i primi decenni del secolo scorso, quando i fratelli Bertelli in un piccolo deposito artigianale nel centro di Spilamberto iniziarono a commercializzare carburanti. Erano proprio accanto all'osteria, quella che in partica era la casa di famiglia e lì si intrattenero i primi rapporti commerciali con i clienti, provenienti necessariamente dal circondario.

Vendevano soprattutto petrolio "lampante" per lumiere, benzina (ai pochi che possedevano un trattore o un'automobile), qualche bombola di metano e iniziarono a trasportare per conto terzi, con un vecchio camioncino, per lo più frutta e verdura.

Ben presto le trattative sancite da una forte stretta di mano lasciarono il passo allo sviluppo aziendale che aveva bisogno di locali e di aree di manovra e di lavoro certamente più ampie e moderne.

Cominciò così una grande avventura commerciale che, passando attraverso diversi periodi storici, dallo sviluppo della rete degli impianti stradali all'avvento dei nuovi carburanti, dall'"austerità" del 1973 al processo di metanizzazione, arriva fino ai giorni nostri.

- 1947** All'entrata di Spilamberto venne aperto il primo distributore carburanti AGIP con pompa a mano e due cilindri di vetro da 5 litri che si riempivano alternativamente. La stazione di servizio è stata ristrutturata negli anni e ancora oggi è perfettamente funzionante con un ottimo erogato.
- 1949** Viene acquistato il primo automezzo, un Fiat 26, per fare servizi conto terzi e cominciano a commerciare qualche bombola di Metano. Venne allestito un piccolo deposito di carburanti in via Berlinguer, con un capannone e quattro cisterne da 300 litri
- 1960** L'azienda si stabilisce definitivamente in via Vignolese, attuale sede. Fu costruita una palazzina per gli uffici, un distributore di benzina, e capannoni per il deposito di carburanti e lubrificanti.
Nasce la società Autotrasporti Spilamberto Snc, detenuta al 50% dalla Bertelli e al 50% da un imprenditore locale. Questa società ha lo scopo di occuparsi esclusivamente del trasporto primario per la Bertelli, tra le raffinerie e il deposito di Spilamberto
- 1999** Viene acquisito il secondo deposito petrolifero a Comacchio (FE), unitamente alla antistante stazione di servizio carburanti a marchio AGIP. Nello stesso anno l'azienda stipula una convenzione con la società petrolifera IES di Mantova, la cui raffineria si rifornisce con un suo oleodotto direttamente dal porto di Marghera. La convenzione terminerà nel 2016.
- 2003** Viene acquisito il terzo deposito petrolifero a Ferrara, anch'esso munito di distributore carburanti con colori IP. Diventerà ben presto la prima stazione di servizio a marchio Bertelli Carburanti.
- 2005** A Montecreto, paese modenese sull'Appennino Emiliano, viene inaugurato il primo distributore carburanti senza gestore. L'impianto, completamente automatizzato, è anche energeticamente autonomo, grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici.
La società si trasforma da Bertelli Walter & Rolando carburanti Srl a Bertelli Walter & Rolando carburanti Spa.
- 2007** Iniziano i lavori di ristrutturazione del deposito principale, a Spilamberto. I lavori prevedono l'ammodernamento di tutto l'impianto elettro-meccano-idraulico, l'eliminazione del vecchio silos adibito a gasolio da riscaldamento e l'interramento di nuovi serbatoi
- 2009** Inizia il processo di ristrutturazione della rete, che va dalla fase gestionale a quella elettronica, con la creazione di una propria carta di rete, la Bertelli card. Iniziano anche i lavori di costruzione dei nuovi uffici e l'ampliamento della stazione di servizio antistante, compreso l'inserimento del metano.
- 2011** A Spilamberto, nella stazione di servizio antistante i nuovi uffici e il deposito principale viene inaugurato il primo distributore di Metano. Nello stesso anno a Cento di Ferrara viene inaugurato la prima stazione di servizio multi carburanti, eroga carburanti liquidi, Gpl e Metano.

1.2. Organi e Soggetti

L'Assemblea dei Soci

I soci di BERTELLI CARBURANTI decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

Lo Statuto della BERTELLI CARBURANTI definisce le aree di competenza riservate ai soci e le maggioranze necessarie per deliberare sui singoli argomenti.

Consiglio Di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto, la BERTELLI CARBURANTI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (in tutto il Modello Organizzativo è indicato come CdA) composto da due componenti, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.


Il CdA è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della BERTELLI CARBURANTI, esclusi i poteri che la legge e lo Statuto riservano in modo espresso ai Soci.

Il CdA può nominare direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza legale della BERTELLI CARBURANTI. Oltre ai membri del CdA, spetta anche ai Responsabili e / o procuratori (se nominati) nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale (composto da tre membri) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla BERTELLI CARBURANTI e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, se non attribuito ad un diverso revisore.



1.3. Gli strumenti di governance di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della BERTELLI CARBURANTI possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa.
- **Organigramma** documento nel quale è schematizzata la struttura organizzativa della BERTELLI CARBURANTI
- **Procedure Gestionali**: sistema di regole aziendali che definiscono per i vari schemi applicabili (Iso 9001 - Governance - Sistema Sicurezza, ecc.) le modalità gestionali e le relative responsabilità;
- **Codice Etico** - esprime i principi etici e di deontologia della BERTELLI CARBURANTI sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.
- **Sistema Sanzionatorio** – documento idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'insieme degli strumenti di Gestione adottati da BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del MOG consentono di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. lgs. n. 231).

2. Il Modello Organizzativo di Governance (MOG) di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI

L'adozione di un MOG ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della BERTELLI CARBURANTI con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della BERTELLI CARBURANTI dal quale scaturiscono benefici per tutti gli stakeholder: azionisti, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa. La BERTELLI CARBURANTI ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio MOG conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di Governance sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

2.1. Il piano per l'introduzione e la gestione del MOG di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI

Il piano adottato per l'introduzione del MOG è stato:

- **Avvio delle attività**: in questa fase sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001 (ovvero quei processi e quelle attività che comunemente vengono definiti "sensibili"). Propedeutica a tale identificazione è stata l'analisi della struttura societaria ed organizzativa della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, che ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una identificazione delle Direzioni/Funzioni responsabili dei processi/attività;
- **Interviste ai Responsabili e personale**: attraverso le interviste e verifica dei documenti inerenti le attività (ivi compreso il sistema di gestione per la qualità) è stato possibile identificare i processi/attività sensibili ed i meccanismi di controllo attualmente in essere con particolare attenzione agli aspetti di Governance (reati richiamati dal D. lgs. n. 231/2001);
- **Analisi dei Rischi 231**: al termine delle interviste è stata predisposta l'analisi dei rischi comprendente:
 - I reati
 - Le attività sensibili
 - Processo di riferimento
 - Danno con calcolo micro criteri
 - Probabilità con micro criteri
 - Indice di Rischio
 - Azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi aziendali
- **Redazione del Modello**: in questa fase è stato integrato il Modello con il Sistema di Gestione Aziendale esistente (procedure aziendali).
- **Divulgazione del Modello**: in questa fase è stato divulgato il Modello a tutto il personale interno ed esterno.
- **Applicazione del Modello**: in questa fase è stato divulgato il Modello (Modello, Procedure Aziendali, Codice Etico e Sistema Sanzionatorio a tutto il personale interno ed esterno).
- **Creazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**.
- **Attività di Audit interno**: in questa fase vengono svolte attività di audit interno ai fini della verifica dell'applicazione del modello
- **Relazioni periodiche** da parte dell'OdV sulla base delle risultanze aziendale e dei dati gestionali.

2.2. Il MOG di BERTELLI CARBURANTI S.p.A.

Il d.lgs. n. 231/2001 attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un MOG deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli di controllo diretti a prevenire la formazione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sulla base di quanto sopra la BERTELLI CARBURANTI ha scelto di introdurre il MOG.



Il Modello, così come approvato dal CDA della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, comprende:

- L'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001;
- La definizione di *protocolli (o standard)* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- La stesura e divulgazione di un Codice Etico;
- La creazione di un Organismo di Vigilanza;
- La definizione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e relativa gestione;
- La definizione di un Sistema Disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- La gestione di un piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI;
- La definizione delle modalità di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 (costituito dal presente documento e dalle procedure aziendali);
- Il Codice Etico;
- Il Sistema Sanzionatorio.

Il presente documento è diviso in due parti.

La prima, par. 1-5, di carattere generale, descrive:

- il quadro normativo di riferimento;
- la realtà aziendale, il Sistema di Governance e assetto organizzativo della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI;
- la metodologia utilizzata per la predisposizione del Modello ed ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
- le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- la gestione della Formazione e Comunicazione al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;

La seconda, par. 6, di carattere speciale, che descrive rimandando ad un estratto dell'analisi dei rischi

- Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la BERTELLI CARBURANTI ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- i processi/attività sensibili e relativi *standard* di controllo.

Il documento prevede quale parte integrante del MOG e elemento essenziale del sistema di controllo il Codice Etico, approvato dal CDA.

Il Codice Etico raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura aziendale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della BERTELLI CARBURANTI sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

2.3. Illeciti rilevanti per la BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della BERTELLI CARBURANTI e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si ripercuote in modo positivo sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla BERTELLI CARBURANTI e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione direttamente nell'analisi dei rischi.

2.4. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

Il CDA ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

Il CDA delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:


- i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della BERTELLI CARBURANTI e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze derivanti dalla gestione.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV.

L'OdV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il CDA circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'OdV detiene precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al CDA.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il CDA ha ritenuto di delegare all'OdV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal CDA (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).



In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'OdV presenta al CDA un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del CDA

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del CDA la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

3. L'Organismo Di Vigilanza (OdV)

3.1. Funzione dell'OdV

In base alle previsioni del D. lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (adottato e efficacemente attuato) e di curarne – nel senso di “proporne” - l'aggiornamento (visto che la redazione e l'aggiornamento dello stesso ricade sotto la responsabilità del C.d.A., come stabilito al punto 3.5 del Modello-parte generale) ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il compito di vigilare continuamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla BERTELLI CARBURANTI al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. lgs. n. 231/2001.

3.2. Requisiti

Requisiti soggettivi di eleggibilità

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza quale membro dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull'intervenuta decadenza dalla carica.

Laddove il sopra richiamato motivo di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica a seguito dell'accertamento dell'ineleggibilità stessa da parte del CDA tramite delibera.

Autonomia e indipendenza

Le Linee Guida di Confindustria individuano tra i requisiti principali dell'OdV l'autonomia e indipendenza.

L'OdV di BERTELLI CARBURANTI è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno e dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal CDA, su proposta dell'Organismo stesso.

In ogni caso, l'OdV può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al CDA

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi, essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.


Peraltro le stesse Linee Guida di Confindustria dispongono che “*nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità*”.

Professionalità

Il connotato della professionalità deve essere riferito, anche secondo quanto specificato dalle Linee Guida di Confindustria, al “*bagaglio di strumenti e tecniche*”. L'OdV deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, “penalistico” necessarie per svolgere efficacemente l'attività di OdV, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'OdV può avvalersi, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie (ad esempio attività di Audit o aggiornamento del modello stesso) per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

Continuità di azione

L'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.



3.3. Composizione, nomina e durata

Il D. lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV.

La BERTELLI CARBURANTI ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto, identificando tale Organismo, con la presenza da 1 a 3 membri e composto da soggetti individuati in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

Nella scelta dei componenti, gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, elementi che sono resi noti al CDA grazie ai curricula dei candidati selezionati.

Il CDA nomina e revoca:

- i componenti dell'OdV;
- il Presidente dell'OdV; in mancanza di nomina da parte del CDA, lo stesso verrà eletto dal medesimo OdV.

L'OdV è istituito con delibera del CDA che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'OdV, presa visione del Modello, con particolare riferimento al paragrafo 3 inerente l'OdV, e data adesione al Codice Etico, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al CDA qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il CDA provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

La durata in carica dei membri dell'OdV coincide con quella del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, facendo sì che la scadenza del primo coincida con quella del secondo organismo anche qualora la nomina sia avvenuta in momenti diversi.

Nel caso in cui la BERTELLI CARBURANTI non sia dotata del collegio sindacale, la durata dell'incarico è triennale.

Tali membri decadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina dei componenti dell'OdV.

I componenti dell'OdV con delibera del CDA risultano:

Presidente e membro OdV: Dott. Filippo Pennati Salvadori

3.4. Revoca

La revoca dei membri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del CDA. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. lgs. n. 231– risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della BERTELLI CARBURANTI o di altre BERTELLI CARBURANTI nelle quali il soggetto fosse membro dell'OdV, ai sensi del D. lgs. n. 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del CDA;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero OdV è di esclusiva competenza del Cda

3.5. Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV quelle di seguito riportate:


- l'accertamento, dopo la nomina, che il componente dell'OdV abbia rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a BERTELLI CARBURANTI nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la carica;
- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione a uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, per un reato la cui commissione sia sanzionata con l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

I componenti dell'OdV debbono comunicare al Cda, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Cda, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione sopra citate, provvede a dichiarare la sospensione del soggetto (o dei soggetti) nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'OdV.

In tali casi, il CDA valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'OdV, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di sospensione. Qualora il CDA non ritenga necessario integrare temporaneamente l'OdV, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è conferito al Presidente dell'Organismo il potere di veto.

La decisione sulla eventuale revoca dei membri sospesi deve essere oggetto di deliberazione del Cda. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.



3.6. Temporaneo impedimento

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'OdV.

In tali casi, il CdA valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'OdV, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento. Qualora il CdA non ritenga necessario integrare temporaneamente l'OdV, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è conferito al Presidente dell'Organismo il potere di veto.

Resta salva la facoltà per il CdA, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addvenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

3.7. Funzioni e poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs. n. 231.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.


Qualora non sia stato nominato dal CdA, l'OdV nomina al proprio interno un Presidente al quale è assegnato il ruolo di coordinatore e al quale può delegare specifiche funzioni.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento oltre a quanto previsto dal par. 3 anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- la pianificazione delle attività che comprende la pianificazione delle riunioni, degli audit, della gestione dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali e dirette all'ODV, della predisposizione delle relazioni periodiche da indirizzare al CdA e del preventivo di spesa;
- l'attività di verifica del rispetto del Modello, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali. Tale attività viene svolta mediante Audit interni (diretti o per personale incaricato), la gestione delle segnalazioni interne od esterne, l'analisi dei documenti ritenuti necessari (inseriti all'interno dei flussi informativi);
- promuovere il costante aggiornamento del MOG, con proposte al CDA – ove necessarie - circa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili, così che si addivenga a eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D. lgs. n. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, instaurando anche dei controlli sulla frequenza;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal CDA. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare successivamente il CDA;
- segnalare tempestivamente al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla BERTELLI CARBURANTI e proporre le eventuali sanzioni come da SISTEMA SANZIONATORIO;
- verificare e valutare l'idoneità del SISTEMA SANZIONATORIO ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 231/2001.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.



3.8. Flussi informativi da e verso l'OdV

3.8.1. Reporting dell'OdV verso gli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previsti canali di comunicazione da parte dell'OdV verso il CdA. In particolare:

1. riporta al CdA, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
2. predisposizione una relazione, su base minimo semestrale, al CdA, con le seguenti informazioni:
 - sintesi delle attività svolte nel periodo e piano delle attività previste per il periodo successivo;
 - eventuali problematiche o criticità emerse;
 - eventuali segnalazioni ricevute (interne ed esterne);
 - rivisitazione dell'analisi dei rischi (su base annuale);
 - l'elenco delle azioni correttive da intraprendere e stato dell'arte
 - provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate;
 - informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o organizzativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale all'interno dell'OdV;
 - le eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

Oltre a tali flussi, l'OdV ha il dovere di segnalare, al CDA, quando necessario, o quanto meno nella relazione semestrale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Il CdA ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché li informi in merito alle attività di competenza. Tutta la documentazione inerente l'attività viene archiviata a cura dell'OdV per un periodo minimo di 10 anni.

3.8.2. Informativa verso l'OdV


Le modalità di comunicazione verso l'OdV sono riassunte nella seguente tabella:

Documento	Frequenza comunicazione	Responsabile
Modifiche societarie	Evento	Presidente CdA
Bilancio (comprensivo delle note di bilancio e della relazione dei sindaci)	Annuale	Resp. Amm
Verbale di riunione Sicurezza art. 35	Annuale	RSPP
DVR	Evento	RSPP
Analisi Infortunio	Evento	RSPP
Organigramma	Evento	HR
Presenza nuovi mandati di Agenzia	Semestrale	Dir. Commerciale
Elenco gare	Semestrale	Resp. Gare
Elenco reclami	Semestrale	Resp. Qualità
Sanzioni da Enti Esterni	Evento	Responsabili
Lettere di richiamo/ provvedimenti interni	Evento	HR
Audit interni in ambito Governance, Sicurezza, ADR Ambiente e Qualità	Semestrale	Resp. Qualità
Audit esterni (da parte di clienti, Organismi, Autorità, ecc)	Evento	Resp. Qualità
Riesame del sistema e Piano di Miglioramento	Annuale	Resp. Qualità
Statistiche non conformità (fornitori – interne)	Semestrale	Resp. Qualità
Registro azioni correttive (Governance, Sicurezza, ADR, Ambiente, Qualità)	Semestrale	Resp. Qualità
Elenco Modifiche Procedure Gestionali, Manuale SGA e MOG	Semestrale	Resp. Qualità
Segnalazioni a OdV	Evento	Personale Bertelli
Elenco finanziamenti pubblici	Annuale	HR – Resp. Amm
Elenco nuove / modifiche autorizzazioni	Semestrale	Resp. Rete - Dep

Nel rispetto della legislazione vigente in tema di Whistle Blowing è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La BERTELLI CARBURANTI si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse ai seguenti indirizzi:

Per posta ordinaria	OdV di BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI S.p.A. Via Vignolese, 1963, 41057 Spilamberto MO
Componenti ODV	Filippo Pennati Salvadori: odv@bertellicarburanti.it



4. Il Sistema Sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. lgs. n. 231/2001 indicano, che per un'efficace attuazione del MOG, deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG stesso. La BERTELLI CARBURANTI ha predisposto il SISTEMA SANZIONATORIO rivedendo quello esistente previsto dal CCNNL.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla Direzione della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI.

L'OdV, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al Sistema Sanzionatorio, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'OdV, attivando le funzioni aziendali interessate.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché del Contratto Nazionale dei Lavoratori, laddove applicabili.

5. Il Piano di Formazione e Comunicazione

La BERTELLI CARBURANTI assicura una corretta divulgazione interna ed esterna dei contenuti del MOG.

Il MOG (presente documento, codice etico, sistema sanzionatorio e Procedure Aziendali) è trasmesso internamente a tutto il personale ed esternamente mediante inoltro ai fornitori (compresi i consulenti / collaboratori / sindaci / OdV / Agenti) del CODICE ETICO per approvazione e caricamento del presente documento sul sito internet www.bertellicarburanti.it

Nel caso di nuove assunzioni al personale viene distribuito il WELCOME PACK documento che contiene Codice Etico, le Policy, le Procedure, l'Organigramma.

A livello di formazione / informazione vengono svolti periodici incontri nei quali sono illustrati i principi di Governance e del MOG della BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI, tali attività sono gestiti di concerto dall'OdV e dal resp. HR.

6. Parte Speciale

In allegato al presente documento si riporta estratto dell'analisi dei rischi che per ogni fattispecie di reato prevede:

- il reato con riferimento alle forti normative
- l'indice di applicazione del reato all'attività aziendale (0 non applicabile – 1 applicabile)
- l'attività sensibile (di prassi citata all'interno delle procedure aziendali);
- il processo di riferimento (con riferimento ai processi aziendali indicati all'interno delle procedure aziendali);

Nelle procedure aziendali (predisposte secondo le tabelle RACI ed in funzione delle modifiche rese necessarie dall'Analisi dei Rischi al fine di preventiva commissione di reati) sono definiti i vari ruoli e responsabilità per le attività.

Altri aspetti che impattano sulla definizione dei rischi sono stati:

- l'indice di segregazione (ovvero la presenza o meno di attività di verifica o controllo sull'attività in oggetto)
- il n° delle operazioni
- la presenza di deleghe e/o procure (*)
- la presenza di procedure / registrazione formalizzazione

(*) La procura è l'atto mediante il quale la BERTELLI CARBURANTI conferisce ad un soggetto (procuratore) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgono direttamente in capo alla BERTELLI CARBURANTI stesa. La delega consiste nel conferire un potere di azione amministrativa dalla BERTELLI CARBURANTI (titolare di tale potere) ad un altro soggetto, che ne acquisisce temporaneamente il potere. A titolo esemplificativo, la delega può essere conferita mediante documentazione organizzativa aziendale (es. comunicazione, procedura).

7. Allegati

Parte speciale – estratto Analisi dei rischi	Allegato 1
Codice Etico	Allegato 2
Sistema Sanzionatorio	Allegato 3